



Sent. n. 162/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Pasquale Fava	Consigliere rel.
Dott. Francesco Maffei	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80189**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti di:

-Guido LEVI (LVEGDU42L20L219T), nato a Torino il
20/07/1942, residente in Monterosi (VT), via Terre
dei Consoli n. 3 int. 86/A (nella qualità di
amministratore unico pro-tempore della società Elledi
2014 S.r.l., non costituito;

-ELLEDI 2014 s.r.l. (c.f. 12935561006), con sede
legale in Roma, via Panisperna n. 94, in persona del
legale rappresentante amministratore unico p.t. LEVI
Guido (LVEGDU42L20L219T) nato a Torino il 20/07/1942,
non costituita;

con l'intervento adesivo di ROMA CAPITALE (C.F. 02438750586 - P. IVA 01057861005), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Dott. Roberto Gualtieri, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Battistella (C.F. BTTBBR64R55G167V) in virtù di procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21. Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i documenti del giudizio.

Udito nella pubblica udienza del 5 marzo 2024 il Consigliere relatore.

Uditi, nella medesima udienza, il Vice Procuratore generale Gaia Palmieri e l'Avv. Barbara Battistella per l'interveniente Roma Capitale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 1° novembre 2023 la Procura regionale ha convenuto in giudizio la ELLEDI 2014 s.r.l. con sede legale in Roma alla via Panisperna n. 94, in persona del legale rappresentate pro tempore Guido Levi e quest'ultimo, nato a Torino il 20 luglio 1942 e residente a Monterosi (VT), via Terre dei Consoli n. 3 nella predetta qualità, per sentirli condannare al pagamento di € 37.832,00 in favore del Comune di Roma Capitale, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di

giudizio in favore dello Stato.

La Procura regionale ha agito in virtù della nota del 14 febbraio 2020, n. QB 106880, del Comune di Roma Capitale con cui veniva segnalato l'omesso versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 da parte della menzionata società ELLEDI 2014.

2. Con atto depositato in data 14 febbraio 2024 ha spiegato intervento adesivo Roma Capitale, la quale ha richiamato le ragioni a sostegno dell'azione della Procura ribadendo come, già dal momento dell'incasso dell'imposta di soggiorno, il gestore alberghiero sia qualificabile come agente contabile nei confronti del Comune, con conseguente sua responsabilità per omessa rendicontazione o versamento del denaro ricevuto a questo titolo. Ha quindi concluso per l'accoglimento delle conclusioni formulate e/o formulande dalla Procura regionale.

3. I convenuti, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione, non si sono costituiti.

4. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, assenti i convenuti, la Procura regionale ha insistito per l'accoglimento integrale dell'atto di citazione e Roma Capitale ha richiamato il proprio atto di intervento e le relative conclusioni.

5. La causa matura è stata introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti (art. 93 c.g.c.).

Il Levi, difatti, pur avendo ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (con avviso di deposito presso la Casa comunale di Sovicile - Orgia consegnato a familiare convivente in data 4.12.2023), non si è costituito in giudizio nei termini di legge.

Parimenti, priva di esito, la notificazione effettuata al domicilio digitale della società Elledi 2014 S.r.l. in data 8.11.2023.

2. Nel merito, sussistendo tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito contabile contestato dalla Procura regionale, l'azione risarcitoria pubblicistica è fondata (art. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 20, e 2697 c.c.).

Come noto, l'art. 14, c. 16, lett. e) del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto l'introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro i quali alloggiano nelle strutture ricettive del comune di Roma. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29 luglio 2010 è stata data attuazione alla

richiamata disposizione ed introdotto il contributo a partire dal 1° gennaio 2011.

Il relativo regolamento è stato adottato dall'Assemblea capitolina con deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010 e modificato, dapprima, con deliberazione n. 44 del 24 luglio 2014 e, da ultimo, con deliberazione n. 14 del 18 marzo 2016.

Nel caso di specie, trattasi di condotte anteriori all'entrata in vigore dell'art. 180 d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in legge 77/2020 in quanto relative alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019.

Come è noto, la predetta norma ha affermato che i gestori delle strutture ricettive sono responsabili d'imposta - ex art. 64 d.P.R. 600/1973 - con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e tenuti alle dichiarazioni fiscali afferenti l'imposta di soggiorno.

Tale norma non produce alcun effetto con riguardo agli obblighi di resa del conto previsti nel sistema previgente, atteso che la normativa sopravvenuta opera per il futuro senza alcun effetto per il passato.

Come precisato anche dalla giurisprudenza penale (Cass., sez. VI, 30227/2020: "A *partire dall'entrata*

*in vigore della normativa è, pertanto, escluso in radice che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d'imposta per definizione non costituisce denaro altrui, né, quale soggetto giuridico onerato del tributo, il gestore può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio. [...] Si deve [invece] escludere che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extrapenale che regola il versamento dell'imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis, poiché tale effetto si determina solo quando la modifica abbia riguardato norme realmente integratrici della legge penale") il delitto di peculato è inconfigurabile solo per il futuro, mentre per il passato le condotte di omesso versamento delle somme ricevute a titolo di imposta di soggiorno continuano ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 314, comma 1, c.p. (peculato comune e non d'uso in quanto il denaro è bene fungibile per il quale è al più ipotizzabile una restituzione del *tantundem eiusdem generis et qualitatis*).*

Con particolare riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore del citato Decreto Rilancio, deve, quindi, confermarsi la persistenza dell'obbligo

di resa del conto per le gestioni passate e l'esistenza di una piena responsabilità amministrativo contabile con riguardo alle condotte di omesso riversamento delle somme dovute (tra le quali rientra il caso di specie con riferimento al conto giudiziale relativo agli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018 e 2019, in quanto anteriori al 18 maggio 2020, data di entrata in vigore dell'art. 180 d.l. 34/2020 convertito in legge 77/2020).

La nuova disciplina normativa del decreto Rilancio, difatti, ha superato il vecchio orientamento di questa Corte (C. conti, sez. riun., 22 settembre 2016, n. 22/QM; Cass., sez. un., 24 luglio 2018, n. 19654 *"il gestore della struttura ricettiva (o albergatore) che non provvede al versamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti"*). Anche la Corte regolatrice aveva chiarito che tra Comuni e strutture ricettive si instaurasse *ex lege* un rapporto di servizio pubblicistico nel cui ambito le attività di riscossione e riversamento di denaro (dovuto dal soggetto passivo soggiornante all'Amministrazione locale comunale in base al rapporto tributario fondato sull'art. 4 d.lgs.

23/2011 ed i vari regolamenti comunali, stante la

mancata adozione del regolamento statale di attuazione) implicavano la disponibilità ed il maneggio di denaro pubblico generanti un obbligo di resa del conto (in proposito anche C. cost. 21 maggio 1975, n. 114 e C. cost 25 luglio 2011, n. 292).

Tale configurazione è stata superata per il futuro dal Legislatore (con il predetto decreto del 2020) assegnando alle strutture ricettive il nuovo ruolo di sostituto di imposta, come tale incompatibile con quello riconosciuto pretoriamente di agente contabile.

Per completezza deve essere peraltro segnalato che, dopo le modifiche apportate dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 5 *quinquies* del D. L. n. 146/2021, inserito dalla legge di conversione n. 215/2021, sia stato escluso l'obbligo della resa del conto giudiziale anche per il periodo antecedente (Corte dei Conti Sez. Giur. Toscana - Sent. 365/2022).

Ciò non determina, in ogni caso, il mutamento dei presupposti della responsabilità amministrativo - contabile.

In caso di danno erariale, infatti, il gestore resta comunque soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti (Cass., sez. un., 13330/2010 e n. 14891/2010),

anche dopo l'introduzione del D. L. n. 34/2020 (cfr. quanto alla figura più generale del responsabile d'imposta, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 273/2020; cfr. altresì, con specifico riguardo al gestore delle strutture ricettive, ex multis, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 119/2021) e, dunque, del D. L. n. 146/2021. Il gestore, infatti, anche sulla scorta delle previsioni del regolamento comunale, è chiamato a svolgere una funzione strumentale ai fini della riscossione dell'imposta, che comporta il maneggio di denaro a destinazione pubblica; ne consegue che si instaura un rapporto di servizio, che prevede obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate. Pertanto, l'omesso riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa di soggiorno, nei termini stabiliti dal regolamento comunale, configura la sussistenza di un danno erariale, addebitabile al convenuto a titolo di dolo (in termini Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - Sent. n. 365/2022, cit.).

L'azione di responsabilità deve, quindi essere accolta con condanna dei convenuti al pagamento delle somme richieste dalla Procura regionale per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019.

3. Il danno complessivamente addebitabile ai convenuti è, quindi, pari ad € 37.832,00 dovendo ritenersi corretta la quantificazione operata dalla Procura in citazione (del resto non contestata dai convenuti rimasti contumaci).

4. Circa l'elemento soggettivo è evidente che le condotte poste in essere dai convenuti siano sostenute dall'elemento soggettivo doloso attesa la sistematica e protratta condotta appropriativa connessa all'omesso riversamento delle somme percepite a titolo di imposta di soggiorno di competenza del Comune Roma Capitale.

5. Per tali ragioni sussistono le condotte addebitate al convenuto e i pregiudizi patrimoniali determinati dal Liguori, da imputarsi a titolo doloso.

3. L'illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234), devono essere corrisposti gli interessi legali sulla somma rivalutata, anno per anno (art. 150 disp. att. c.c.), con decorrenza dal giorno della notifica dell'invito a dedurre.

4. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli

interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

5. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.

5.1. Nulla per le spese dell'interventore (Comune di Roma capitale) che ha prestato adesione alle ragioni della Procura regionale.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, dichiara la contumacia dei convenuti Guido Levi ed Elledi 2014 S.r.l. e li condanna in solido al pagamento della somma di € 37.832,00 in favore delle finanze pubbliche e per esse del Comune di Roma Capitale, oltre ad interessi e rivalutazione nei sensi di cui in motivazione.

Condanna i convenuti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di €121,18 (centoventuno/18) Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.

L'estensore

Pasquale Fava

Il Presidente

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 16 aprile 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 121,18 (centoventuno/18).

IL DIRIGENTE
LUCIANA TROCCOLI
F.to digitalmente



CORTE DEI CONTI

Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale per il Lazio

Si attesta che il presente documento informatico è copia conforme al documento digitale depositato agli atti di questa Sezione Giurisdizionale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23 bis e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Luciana Troccoli
F.to digitalmente

Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale Lazio

Settore Pubblicazioni

€ 16,00 imposta di bollo forfettaria (euro sedici/00), posta a carico dei soccombenti indicati in decisione.

Roma lì, 16 aprile 2024

Il Dirigente
Luciana Troccoli
F.to digitalmente